

*Studio Legale
Avv. Marco Bonifazi
Viale Europa 331 – 00144 Roma
Tel. 06/99698325 – Fax 06/99698326
BNFMRC62L31A370J
PEC: marco.bonifazi@avvocato.pe.it*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

GIUDICE UNICO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse della Sig.ra **Valeria Lollobattista** (C.F. LLLVLR98H03I992B), nata a Subiaco il 3/06/1998, e residente in Rocca Santo Stefano, in via Rocca Santo Stefano n. 22, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall' avv. Marco Bonifazi (C.F. BNFMRC62L31A370J), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, in Viale Europa 331. Ai sensi degli artt. 125 e 136 c.p.c. si indica il seguente indirizzo ove si chiede di inoltrare le comunicazioni di Cancelleria: pec: marco.bonifazi@avvocato.pe.it

(Ricorrente)

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588), con sede in Roma, in Viale Trastevere n. 76, pec: urp@postacert.istruzione.it
- 2) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER il Lazio**, Via Frangipane n. 41, 00184 Roma, in persona del Direttore Generale p.t., C.F. 97248840585, pec: usprm@postacert.istruzione.it, ope legis domiciliato



c/o Avvocatura distrettuale di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, C.F. 80224030587, pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it

(Amministrazione resistente)

- 3) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, **UFFICIO VI- AMBITO TERRITORIALE DI ROMA** in persona del Direttore Generale p.t., Via Frangipane n. 41, 00184 Roma, C.F. 97248840585, pec: usprm@postacert.istruzione.it, ope legis domiciliato c/o Avvocatura distrettuale di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, C.F. 80224030587, pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it;

(Amministrazione resistente)

- 4) **E NEI CONFRONTI** dell' I.I.S. "Publio Elio Adriano" Tivoli, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, C.F.: 94065590583, sito in via Giorgio Petrocchi, snc, 00019, Tivoli RM, pec: rmis104008@pec.istruzione.it

(Istituzione Scolastica di destinazione e trattamento della domanda)

- 5) **ED INFINE NEI CONFRONTI** di tutti i candidati inseriti, per la provincia di Roma, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO dell'Ufficio VI – AMBITO TERRITORIALE in cui la ricorrente risulta inserita per il triennio scolastico 2024-2025-2026

(Resistenti — litisconsorti)

per

1) L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio di **6 punti** per aver prestato servizio civile presso l'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS APS nel



periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021, nella provincia di Roma, non in costanza di nomina, con la conseguente rideterminazione/rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale per il triennio scolastico 2024-2027, con attribuzione del punteggio integrale di 8,85 per i profili di AA (Assistente Amministrativo), AT (Assistente Tecnico) e CS (Collaboratore Scolastico);

2) PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a riconoscere il suindicato punteggio per lo svolgimento dell'attività indicata al punto 1 nella provincia di Roma, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T, A.A. e C.S. per il triennio scolastico 2024-2027;

3) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE del D.M. 21 maggio 2024 e delle conseguenti graduatorie di Istituto ATA III fascia, per le qualifiche A.T, A.A. e C.S , per il triennio scolastico 2024/2027, nella parte in cui è stabilito che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

FATTO

- La ricorrente, in data 16/06/2024, presentava domanda, ai sensi del D.M. del 21/05/2024 n. 89, per l'inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 , per ottenere incarichi di supplenza;
- La ricorrente ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, in data 4/07/2023, presso l'Istituto Paritario Santa Lucia, Napoli ed ha svolto **attività di servizio civile nell'anno**



scolastico 2019/20, presso la ONLUS APS, UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, nella Provincia di Roma, per due distinti periodi dal 24/06/2020 al 31/08/2020 e dal 1/09/2020 al 23/06/2021 (docc. 1-2);

- Nonostante il possesso dei titoli culturali e di servizio, l'odierna ricorrente si è vista decurtare 6 punti per ogni qualifica professionale, poiché il Ministero dell'Istruzione e del Merito non le ha riconosciuto il punteggio per il servizio civile svolto non in costanza di rapporto di lavoro, secondo quanto inopinatamente indicato nel D.M. n 89 del 21/05/2024 (doc. 3) «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».
- In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 Pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 Pt. (se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).
- La suddetta previsione, tuttavia, è palesamente illegittima e risulta pregiudizievole per la ricorrente che, avendo svolto il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto (docc. 2-5), si vede gravemente penalizzata nella composizione delle graduatorie in questione; In particolare, la ricorrente, per il triennio



2024/2027 indicava quali preferenze, le seguenti sedi

Numero protocollo:
m_pl.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.12564071.16-06-2024.

SCELTA PREFERENZE DI SEDE

| Codice | Cognome e Nome | Città | Indirizzo |
|------------|--|-----------------|---|
| RMIS104008 | PUBLIO ELIO ADRIANO | TIVOLI | VIA G. PETROCCHI SNC |
| RMIC81400T | DANIELE MANIN | ROMA | VIA NINO BIXIO, 83 |
| RMIC81500N | "ANGELICA BALABANOFF" | ROMA | VIA A. BALABANOFF, 62 |
| RMIC820005 | GIOVANNI PALOMBINI | ROMA | VIA GIOVANNI PALOMBINI 39 |
| RMIC85000B | IC V TIVOLI BAGNI | TIVOLI TERME | VIA COLLODI, 8 |
| RMIC892003 | I.C TIVOLI IV-VINCENZO PACIFICI | VILLA ADRIANA | VIA DELLA LEONINA 8 |
| RMIC8AD00T | GENAZZANO G. GARIBALDI | GENAZZANO | VIA DELLA SIGNORETTA |
| RMIC8AM006 | I.C. DI OLEVANO ROMANO | OLEVANO ROMANO | PIAZZA KAROL WOJTYLA, 1 |
| RMIC8BF004 | I.C.C.B. CONTE DI CAVOUR | CASTEL MADAMA | VIA PIO LA TORRE, SNC |
| RMIC8C200B | I.C. MARGHERITA HACK | COLLEFERRO | VIA XXV APRILE, 66 |
| RMIC8DQ001 | IC " G. MAMELI" | PALESTRINA | VIALE DELLA VITTORIA 2 |
| RMIC8DR00R | IC "GIOVANNI PIERLUIGI" | PALESTRINA | VIA DI VALLE ZAMPEA, 2 |
| RMIC8DS002 | IC KAROL WOJTYLA | PALESTRINA | PIAZZA UNGHERIA |
| RMIC8DZ00R | IC SUBIACO | SUBIACO | VIA C. A. DALLA CHIESA SNC |
| RMIC8F600E | TIVOLI I - TIVOLI CENTRO | TIVOLI | VIA ACQUAREGNA N. 112 |
| RMIC8G0006 | IC TIVOLI III - VILLA ADRIANA | VILLA ADRIANA | VIA LEONINA, 6 |
| RMIS00400B | I. I. S. PROFESSIONALE ROSARIO LIVATINO | - | VIA PEDEMONTANA |
| RMIS02400L | ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DELLE SCIENZE | COLLEFERRO | VIA DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA S.N.C. |
| RMIS02800X | RENATO CARTESIO | OLEVANO ROMANO | VIA SAN MARTINO ANNUNZIATA 21 |
| RMIS051001 | BRASCHI-QUARENGHI | - | VIA DI VILLA SCARPELLINI, SNC |
| RMIS09700A | CONFALONIERI-DE CHIRICO | - | VIA B.M. DE MATTIAS, 6 |
| RMIS098002 | VIA GRAMSCI S.N.C. | VALMONTONE | VIA GRAMSCI, S.N.C. |
| RMIS11600E | ELIANO - LUZZATTI | PALESTRINA (RM) | VIA PEDEMONTANA SNC |
| RMPM07000R | ISABELLA D'ESTE | - | LARGO GIOVANNA BAJA 9 |
| RMP8200007 | LAZZARO SPALLANZANI | TIVOLI | VIA RIVELLESE, 1 |
| RMRI08000G | O. OLIVIERI | - | VIALE G. MAZZINI 65 |
| RMTD07000G | ENRICO FERMI | - | VIA ACQUAREGNA 112 |
| RMTF010006 | ITTS ALESSANDRO VOLTA TIVOLI | TIVOLI | VIA SANTA AGNESE 46 |
| RMTF15000D | STANISLAO CANNIZZARO COLLEFERRO | - | VIA CONSOLARE LATINA 263 |
| RMVC02000V | CONVITTO NAZ."A.DI SAVOIA,DUCA D'AOSTA" | TIVOLI | PIAZZA GARIBALDI 1 |

Data di presentazione: 16-06-2024 16:20

Pagina 11 di 16

Valeria Lollobattista

- In base alle graduatorie della III fascia per i profili suindicati, pubblicate in data 10/09/2024, la ricorrente risultava collocata come segue:

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – PUNTEGGIO COMPLESSIVO 8,85 POSIZIONE IN GRADUATORIA N. 2321

8,00 punti per titolo di studio DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA

0,25 punti per titoli culturali e certificazioni informatiche

0,60 punti per titoli di servizio CIVILE



ASSISTENTE TECNICO – PUNTEGGIO COMPLESSIVO 8,85 – POSIZIONE IN GRADUATORIA N. 947

8,00 punti per titolo di studio DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA

0,25 punti per titoli culturali e certificazioni informatiche

0,60 punti per titoli di servizio CIVILE

COLLABORATORE SCOLASTICO – PUNTEGGIO COMPLESSIVO 8,85 – POSIZIONE IN GRADUATORIA N. 1510

8,00 punti per titolo di studio DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA

0,25 punti per titoli culturali e certificazioni informatiche

0,60 punti per titoli di servizio CIVILE

- I suindicati punteggi venivano computati basandosi su un errato calcolo dei titoli culturali e di servizio civile, per il cui svolgimento veniva attribuito solo 0,60 punti, considerandolo come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti Locali e nei patronati scolastici per ogni anno e **non 6 punti da riconoscere in assenza di nomina scolastica, dopo il conseguimento del titolo di studio;**
- Pertanto, alla ricorrente, con riferimento a tutti e tre i profili ATA di III fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee, non è stato ingiustamente **riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio civile svolto** che le avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato, come segue:

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO $8,85 + 6 = 14,85$

ASSISTENTE TECNICO $8,85 + 6 = 14,85$

COLLABORATORE SCOLASTICO $8,85 + 6 = 14,85$



- Di conseguenza, è evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) alla ricorrente un grave nocumento in quanto la stessa si è vista, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore,
- **Il Decreto Ministeriale n. 89 del 21/05/2024 è del tutto illegittimo e va ovviamente disapplicato in quanto in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 dell'art 485 del D.Lgs. 297/94 (*"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*), non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio civile espletato quale equipollente del servizio militare. La norma ha una portata generale, pertanto, non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorchè in pejus; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una di rango inferiore, come è il Decreto Ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango superiore (in tal caso il D.Lgs 297/94);**
Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto coinvolge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo alla ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra



le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

La Cassazione Civile con Ord. Sez. Unite Num 11832 Anno 2024 si pronuncia come segue *“In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell’ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie – che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento – e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, **sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del personale all’inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere**”.* (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass SU 17123/2019).

Il principio espresso, a cui la Cassazione a Sezioni Unite intende dare continuità, **evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all’annullamento dell’atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie. In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria.** (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un. , 16 settembre 2021 n. 25044. In senso conforme, cfr. Cons. stato, sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1334),



Ne deriva che la pretesa azionata si qualifica indubbiamente come diritto soggettivo pieno, trovando origine in disposizioni normative di rango primario e nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dall'art. 52 Cost.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, è piena e incontrovertibile la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto on.le Giudice adito.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 7 DELL'ART. 485, DELL'ART 569 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297, DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010 N. 66, DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312 E DEGLI ARTT. 3, 52 COMMA 2 E 97 DELLA COST. CON CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La posizione nelle graduatorie del personale ATA, per i profili A.A., A.T., C.S.A della Sig.ra Lollobattista, è stata gravemente pregiudicata dalla disciplina irragionevole ed oggettivamente discriminatoria prevista dal D.M. del 21/05/2024 n. 89.

Nel dettaglio il regolamento ministeriale prevede che l'attività prestata dalla ricorrente nell'esecuzione del servizio sostitutivo civile presso la ONLUS indicata in premessa di fatto, non è calcolata con l'attribuzione di 6 punti, come nel caso di svolgimento di attività alle dipendenze della Pubblica Amministrazione in costanza di rapporto, ma soltanto con il riconoscimento di 0,6 punti.

In tal senso si rivela l'illegittimità del provvedimento, con conseguente necessità di disapplicazione per contrasto con disposizioni di rango superiore in quanto di natura legislativa-costituzionale e non regolamentare, per eliminare la distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero o meno.

Per dimostrare l'assunto è necessario un breve richiamo normativo :



- art. 52, comma 2 della Costituzione prevede che *“il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*;
- art 485, comma 7, del D.Lgs n. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti”*;
- art. 569, comma 3, del D.Lgs n. 297 del 1994 (disciplina per il personale ATA) dispone analogamente che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*;
- art 2050 del D.Lgs n 66 del 2010 dispone al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le Commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.*

A sostegno della ragione della ricorrente per violazione del regolamento ministeriale in menzione delle norme succitate, si richiama la Suprema Corte che con l'ordinanza n. 5679 del 2/03/2020 ha elaborato una interpretazione estensiva e favorevole per tutti coloro che hanno subito un analogo pregiudizio come la Sig.ra Lollobattista.

Il ragionamento della Suprema Corte si incentra su una lettura costituzionalmente orientata della art. 2050 del D.Lgs n 66 del 2010, ritenendo in primo luogo che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, come nel caso de quo, va attribuito sia per i concorsi che per l'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione tra loro,



Premesso ciò la Suprema Corte aggiunge che il suindicato articolo va letto in modo integrato, nel senso che il primo comma riconosce l'attribuzione dei punteggi sia per coloro che partecipano ai concorsi che per coloro che entrano a fare parte delle graduatorie, come la Sig.ra Lollobattista, per il personale ATA di III fascia, mentre il secondo comma non contrasta con il precedente poiché prevede il riconoscimento dei punteggi per l'espletamento del servizio militare e civile equiparato sia per il periodo precedente alla nomina che per quello in costanza di rapporto.

Ed, infatti, una contrapposizione tra quei due commi è testualmente illogica, non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto.

Del resto questa interpretazione si rivela intrinsecamente razionale e coerente con il principio di cui all'art. 52, co 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della Nazione o svolga una attività di pubblica utilità non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi (Tribunale di Potenza, Sent. n.750/2024 del 22/10/2024, Tribunale di Pisa, Sent. n. 347/2024 del 10/07/2024, Tribunale di Rieti, Sent. n. 146/2024 del 9/07/2024, Tribunale di Milano Sent. n. 2605/2024 del 22/05/2024, Corte di Appello di Roma, Sent. n. 1658/2024 del 26/04/2024, Tribunale Cagliari, Sez. Lavoro, Sent., 16/11/2023, n. 1488, Tribunale di Siracusa Sent. n. 875/2023 del 16/11/2023, Tribunale Trapani, Sez. Lavoro, Sent. 06/09/2023, n. 415, Tribunale di Roma, Sez Lavoro del 22/02/2023, Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, Sent., 21/12/2022, n. 2195).

E' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 co.7, cit. che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.1 cit), in ogni settore sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co.2 cit), che se svolti prima della nomina, senza alcuna riduzione del punteggio,



rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, con piena equiparazione ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, col cit.) (in senso conforme Cass. Sez. L, Ordinanze del 2021)

In base a tale ragionamento, si giunge alla conclusione per cui si deve disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. n. 44 del 2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio militare di leva obbligatorio (e del servizio civile ad esso equiparato) reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2020 n. 5679).

Ne deriva che la piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza.

Pertanto la Suprema Corte ha avuto modo di sancire la doverosa equiparazione dei servizi in parola prestati prima della costituzione del rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina

Si ribadisce che la Suprema Corte ha chiarito testualmente che *«deve intanto premettersi che il C.d. servizio civile, qui interessato, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 2050 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103); questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p. c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu " concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 "; tale disciplina - va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in*



contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali"; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez VI, 18 settembre 2015, n. 4343)» (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151. In termini assolutamente conformi, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467). In senso conforme, si pongono i Tribunali e le Corti d'Appello, come risulta dai numerosi precedenti allegati al presente ricorso, come esempio di una uniformità argomentativa che rivela la coerenza della interpretazione della Suprema Corte.

Infatti, la giurisprudenza in modo consolidato riconosce il diritto all'attribuzione di 6 Pt. al servizio civile sostitutivo se svolto non in costanza di contratto (sentenze sopra indicate) a dimostrazione dell'assoluta fondatezza della domanda così come è stata elaborata, con conseguente caducazione/annullamento del D.M. 89/2024 per ragioni di equità e giustizia sostanziale.

Ne consegue l'inevitabile condanna del Ministero resistente, delle relative articolazioni territoriali e dell'Istituto capofila alla rivalutazione della posizione in graduatoria della Sig.ra Lollobattista, per



giustizia sostanziale con tutti gli altri soggetti che hanno presentato analoghi ricorsi a cui sono stati attribuiti 6 Pt. per il servizio civile sostitutivo espletato.

Ogni diversa determinazione, invero, determinerebbe una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento di soggetti versanti in una situazione assolutamente omogenea, ed anzi identica.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

TANTO PREMesso IN FATTO ED IN DIRITTO

La Sig.ra Valeria Lollobattista, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

- A) **ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO** della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale di 6 punti e non di 0,60, per lo svolgimento del servizio civile presso l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS APS, sita nella provincia di Roma, per la durata di 12 mesi, dal 24/06/2020 al 23/06/2021, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., valide per il triennio scolastico 2024-2027, come indicato nel ricorso, con conseguente attribuzione del nuovo punteggio ricalcolato pari a **14,85**, per ogni qualifica ed adeguamento nella collocazione delle tre graduatorie ;
- B) **PER L'EFFETTO, CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti a riconoscere il punteggio integralmente di 6 punti del servizio civile, per la provincia di Roma, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente e conseguente collocazione nella posizione successiva al ricalcolo;
- C) **IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGs. N. 165/2001** dei seguenti provvedimenti amministrativi, irrimediabilmente invalidi ed illegittimi:



- 1) D.M. 21 maggio 2024 e graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027 laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»* (Allegato A, Avvertenze, Punto A);
- 2) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Roma, per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dalla ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente alla ricorrente il punteggio di 6 punti del servizio civile;
- 3) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale e lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, ed è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, come da dichiarazione della ricorrente Valeria Lollobattista (doc. 9).

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

1. Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, presentata in data 16/06/2024;



2. Diploma di Istruzione Secondaria Superiore rilasciato dall'Istituto Paritario Santa Lucia di Napoli ed attestato della UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI- ONLUS APS per il periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021;
3. D.M. n 89 del 21/05/2024;
4. Graduatorie di Istituto ATA III fascia per profili A.T., A.A., C.S.;
5. Posizione in graduatoria fascia per profili A.T., A.A., C.S.;
6. Contratto di servizio civile tra Valeria Lollobattista e UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI- ONLUS APS
7. Precedenti giurisprudenziali
8. Autocertificazione reddituale della ricorrente

Roma 19/11/2024

Avv. Marco Bonifazi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto avv. Marco Bonifazi difensore e procuratore della ricorrente,

premesse che

la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento della ricorrente in virtù del riconoscimento del punteggio integrale (6 Pt) del servizio civile, per la provincia di Roma, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i controinteressati della graduatoria, passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile e assolutamente gravosa, non essendo possibile individuare il numero effettivo dei controinteressati, come candidati già inseriti ed eventuali aspiranti o reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;



tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di talché essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio; - secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati; al riguardo, infatti, è stato rilevato che l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

fa istanza



a codesto on.le Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti i candidati per il personale ATA di III fascia per le qualifiche di A.A., A.T. e C.S., potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e dell' Ufficio Scolastico Regionale, chiamato in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio

Roma 19/11/2024

(avv. Marco Bonifazi)

